

Roma, 6 dicembre 2018

Circolare n. 181/2018

Oggetto: Ordine pubblico – Blocco stradale – Art. 23 del D.L. 4.10.2018, n. 13 come convertito dalla legge 1.12.2018, n. 132 su G.U. n. 281 del 3.12.2018.

Nell'ambito del *decreto sicurezza* ormai divenuto legge è stato previsto un robusto inasprimento del sistema sanzionatorio in caso di blocco stradale sino ad oggi ritenuto un semplice illecito amministrativo.

Le nuove disposizioni, che potrebbero avere un effetto deterrente anche sulle forme di assembramento spesso messe in atto nel settore dei trasporti e della logistica in generale, configurano infatti il reato di blocco stradale, come già avveniva per i blocchi di strade ferrate, di zone portuali e di acque interne, prevedendo la pena della reclusione da 1 a 6 anni.

In particolare sarà punito *“chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria”*. La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone ovvero se è accompagnato da minacce o da violenza su persone o cose.

Viene peraltro previsto che continuerà ad essere punito con una sanzione amministrativa (da 1 a 4 mila euro) *“chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria ostruendo la stessa con il proprio corpo. La medesima sanzione si applica anche ai promotori e agli organizzatori”*.

Le nuove disposizioni intervengono inoltre sul Testo Unico in materia di immigrazione prevedendo che la condanna con sentenza definitiva per il reato di blocco stradale costituirà causa ostativa all'ingresso dello straniero in Italia e conseguentemente determinerà il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno.

Fabio Marrocco
Codirettore

Allegato uno
M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 281 del 3.12.2018

LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132, recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL
TERRORISMO E ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA

Capo I
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di
prevenzione del terrorismo

*****OMISSIS*****

Art. 23

Disposizioni in materia di blocco stradale

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis,»;

b) l'articolo 1-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 1-bis. - 1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da euro mille a euro quattromila. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.» .

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale» sono inserite le seguenti: «, nonche' dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 , e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ».

*****OMISSIS*****

FINE TESTO